

**DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2018**

**502/2018/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA PER IL GESTORE ACQUE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1036<sup>a</sup> riunione del 9 ottobre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

- determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 518/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti dall’Autorità Idrica Toscana”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
  - la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
  - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 402/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità Idrica Toscana”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
  - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri

- di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
  - la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
  - i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore Acque S.p.a., trasmessi, in data 28 giugno 2018 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 28 settembre 2018 - dall’Autorità Idrica Toscana ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali

funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale - previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;

- b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente, al pari delle altre disposizioni regolatorie dell'Autorità, nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato anche con riferimento ad eventuali disposizioni convenzionali difformi);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
  - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
  - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
  - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
  - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione

918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
  - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
  - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;

- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
  - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- l'Autorità Idrica Toscana, in data 28 giugno 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Acque S.p.a., nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito della proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente alinea, l'Ente di governo in parola ha comunicato l'adozione di misure straordinarie per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in particolare disponendo l'*“estensione del periodo concessorio di cinque anni con nuova scadenza al 31 dicembre 2031”* a fronte di *“nuove ed ingenti necessità di investimento”*;
- peraltro, nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa all'aggiornamento biennale, l'Autorità Idrica Toscana ha provveduto ad esplicitare - in sede di determinazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 del MTI-2 - la quantificazione dei valori del moltiplicatore tariffario (9) relativi alle annualità 2016 e 2017, quantificazione avvenuta nei limiti previsti dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l’Autorità Idrica Toscana ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all’articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell’aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l’altro attestando la sussistenza, per il gestore Acque S.p.a., dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
  - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall’Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano all’88,2%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 99,8% dei rispettivi volumi totali;
  - l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
  - l’assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, pur specificando che alcuni agglomerati dell’ambito sono attualmente sotto osservazione per effetto della procedura di infrazione 2014/2059, con conseguenti interventi pianificati per la risoluzione della criticità in parola;
  - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente in parola ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 15,67 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 43,0%;
    - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 4% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
      - sostituzione di condotte di acquedotto;
      - installazione di dispositivi “*per la distrettualizzazione ottimale delle reti e la riduzione dei livelli di pressione di esercizio*”;
      - sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (la cui attivazione ai fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall’anno 2020):
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle



- durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 19,54 ore;
- l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle interruzioni del 5% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o potenziamento delle condotte idriche;
    - o realizzazione di nuove opere di captazione, nonché riperforazione di pozzi e risanamento delle captazioni esistenti;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
    - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,000%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 7,8% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,56%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe C in due anni;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o potenziamento degli impianti di potabilizzazione;
      - o realizzazione di centrali di acquedotto;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
    - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 22,39/100 km, con lo 0,4% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 29,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o risanamento delle condotte fognarie e ripristino di alcuni impianti di sollevamento, nonché misure volte all'eliminazione di acque parassite dalle reti fognarie;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
    - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 5,9%;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
    - l'assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":

- un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 21,3%;
- l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% annuo;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o potenziamento del trattamento depurativo di vari impianti di potenzialità superiore ai 2.000 A.E.;
  - o adeguamento del trattamento terziario e di rimozione dei nutrienti in uno specifico impianto di depurazione, nonché realizzazione di nuove sezioni di impianti di trattamento;
- il soggetto competente in parola ha, inoltre, programmato interventi di estensione delle reti di raccolta e collettamento dei reflui volti, in generale, a minimizzare il relativo impatto ambientale;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI - tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto - l'Autorità Idrica Toscana, ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR, ha specificato che i medesimi sono stati inclusi - unitamente ai relativi indennizzi automatici - nella Carta dei servizi aggiornata con deliberazione del Consiglio Direttivo del 22 giugno 2018, n. 5, segnalando che, relativamente allo standard S2, è stato individuato un "*tempo massimo oltre il quale attivare il servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione (programmata e non) del servizio idropotabile*" pari a 24 ore, configurandosi come uno standard migliorativo rispetto a quello individuato dalla RQTI (pari a 48 ore);
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai fini del computo tariffario, per gli anni 2018 e 2019, l'Autorità Idrica Toscana ha evidenziato di aver selezionato lo *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, peraltro confermando la collocazione prescelta in sede di prima determinazione tariffaria a fronte di: *i)* un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti; *ii)* un valore pro capite della componente *Opex*<sup>2014</sup> inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore; *iii)* l'assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi *Op<sup>new</sup>*;
- in particolare, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della

deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;

- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento all’incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili hanno accertato una spesa effettiva per investimenti in linea con il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell’ambito della predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l’Ente di governo dell’ambito in oggetto ha comunicato di aver esercitato la facoltà di applicare l’ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all’utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell’entità degli investimenti programmati;
- il soggetto competente in parola ha, altresì, specificato di aver provveduto (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR) a quantificare la componente  $OP_{social}^a$ , introdotta (a decorrere dal 2018) per la copertura degli oneri conseguenti al mantenimento delle agevolazioni migliorative (c.d. bonus idrico integrativo) rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR;
- l’Autorità si riserva di verificare l’eventuale scostamento tra la quantificazione della componente  $OP_{social}^a$  di cui al precedente alinea e l’ammontare effettivamente impiegato per l’erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, secondo quanto previsto dal richiamato comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- per il gestore in parola, l’Autorità Idrica Toscana ha avanzato istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi  $Opex_{QC}$  (previsti dal comma 23.3 del MTI-2 per l’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con la deliberazione 655/2015/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi), rappresentando:
  - le valutazioni al riguardo compiute e motivando la richiesta con la necessità di coprire i costi connessi ai servizi di sportello, di *call center* e di pronto intervento, alle risposte scritte a reclami, alle richieste di informazioni e di rettifica di fatturazione, ricomprendendo in tali oneri anche quelli afferenti a *standard* già presenti nella previgente Carta dei servizi (e sostanzialmente in linea con quelli disposti dall’Autorità);
  - che - ai sensi di quanto previsto dal comma 6.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR - nell’ambito dell’aggiornamento delle componenti a conguaglio ( $Rc_{TOT}$ ), ha provveduto al recupero (a vantaggio dell’utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente  $Opex_{QC}^a$  (proposta, in sede di prima determinazione tariffaria, per l’annualità 2017) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (nella medesima annualità) per il citato adeguamento alla deliberazione 655/2015/R/IDR;

- il soggetto competente ha, altresì, avanzato, ai sensi del comma 9.2, della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi  $Opex_{GR}^a$  (relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore), in particolare, specificando che:
  - la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi (ossia costi correlati al personale integrativo destinato al monitoraggio delle prestazioni e all'implementazione di modelli di prevenzione e gestione dei rischi nella filiera idropotabile) connessi ai macro-indicatori M1 - "Perdite idriche", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata";
  - gli oneri in parola sono interamente attribuiti alla componente *ERC* come costi della risorsa *ResC* e costi ambientali *EnvC*;
- nell'ambito della valorizzazione della componente *ERC*, l'Ente di governo ha, altresì, esplicitato:
  - come "costi ambientali e della risorsa endogeni",  $ERC_{end}$ , nei limiti del valore della componente tariffaria  $Opex_{end}^{2014}$ , quota parte dei costi afferenti all'attività di depurazione, potabilizzazione e telecontrollo;
  - come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili",  $ERC_{al}$ , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e ai contributi per i consorzi di bonifica;
- ai fini della valorizzazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 del MTI-2, il medesimo Ente di governo ha evidenziato di aver ricompreso, nell'ambito della quantificazione dei "costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali", anche i maggiori oneri conseguenti all'emergenza idrica del 2017, riconducibili, in particolare, alla "*spesa sostenuta per il trasporto di acqua*", nonché al recupero degli oneri per l'acquisto di acqua all'ingrosso ai sensi di quanto previsto dal comma 6.2, lett. e), della deliberazione 918/2017/R/IDR, nel caso di gestioni interessate da situazioni di crisi idrica;
- per quanto concerne la quantificazione delle componenti di costo afferenti alle forniture all'ingrosso, il soggetto competente in parola ha esplicitato taluni elementi di discontinuità rispetto alle annualità precedenti, in particolare, segnalando la presenza di "*transazioni con gestori industriali i cui prezzi [a partire dal 2016] sono stati determinati con la metodologia del common carrier*"; al riguardo è stato evidenziato che "*il costo addebitato al gestore è stato calcolato - ai sensi del comma 26.3 del MTI-2 - sulla base del costo marginale del servizio all'ingrosso fornito, valutato - in un'ottica di tutela dell'utenza - secondo parametri di efficienza*";
- nelle elaborazioni dei calcoli tariffari sono state, poi, riscontrate talune imprecisioni (anche con riferimento alle voci di costo di acquisto all'ingrosso e che, comunque, il soggetto competente si è impegnato a superare), pur prive di effetti sui moltiplicatori tariffari;
- inoltre, l'Autorità Idrica Toscana, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha

evidenziato di aver proceduto, alla riallocazione dei conguagli riferiti al secondo periodo regolatorio ( $Rc_{TOT}$ ), per un importo pari a 9.169.801 euro, prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che il gestore in parola ha in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- il recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio sia idoneo a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore

- Acque S.p.a.;
- il piano economico-finanziario, recante l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 (riportate nell'Allegato A) che, tra l'altro, tiene conto - nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 del MTI-2 - dei valori del moltiplicatore tariffario relativo agli anni 2016 e 2017, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
  - nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti dal gestore Acque S.p.a. per l'adeguamento a taluni degli standard di qualità tecnica, come definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente  $Opex_{QT}$  presentata dall'Ente di governo dell'ambito per l'operatore in parola;
  - nelle more di successive verifiche in ordine ai maggiori oneri effettivamente sostenuti dal gestore Acque S.p.a. per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente  $Opex_{QC}$  presentata dall'Ente di governo, rideterminando tuttavia gli importi proposti in considerazione del fatto che non possono essere ritenuti ammissibili, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, quota parte degli oneri riconducibili a *standard* già presenti nella previgente Carta dei servizi (e sostanzialmente in linea con quelli individuati dalla deliberazione 655/2015/R/IDR), relativi in particolare:
    - per tutte le annualità del periodo 2016-2019, a: *i*) tempo per la risposta ai reclami; *ii*) tempo di attesa dei servizi telefonici; *iii*) tempi di risposta alla chiamata per pronto intervento;
    - per le sole annualità 2017, 2018 e 2019, a: *i*) tempo di rettifica di fatturazione e tempo per la risposta a richiesta di rettifica di fatturazione; *ii*) tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento; *iii*) tempo di risposta alle richieste scritte di informazioni;
  - conseguentemente, per la gestione in parola, sia necessario rideterminare:
    - per l'anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$  nei termini di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
    - per l'annualità 2018, il valore del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$  - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità - individuando il valore del moltiplicatore tariffario medio ( $\mathcal{G}_{medio}^{2018}$ ), come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
  - le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità, come rideterminate ai sensi del precedente alinea, appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- alla luce degli impegni assunti dall’Autorità Idrica Toscana a “*rivedere i contratti esistenti fra gestori per le attività di scambio all’ingrosso dall’anno 2018 (...)* [in coerenza] con le regole definite da ARERA, [secondo quanto previsto] dal *Programma degli Obiettivi 2018 di AIT approvato con decreto del Direttore Generale n. 9 del 30/01/2018*”, sia necessario richiedere al medesimo Ente di governo di trasmettere tempestivamente all’Autorità le determinazioni assunte al riguardo, verificando le modalità di trattazione dei pertinenti oneri nell’ambito future predisposizioni tariffarie;
- tenendo conto delle misure per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario disposte dall’Autorità Idrica Toscana - con delibera del 22 giugno 2018, n. 6 - secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR, nonché alla luce delle previsioni di cui al comma 5.2 del medesimo provvedimento ai sensi del quale, tra l’altro, “la durata dell’affidamento può essere estesa entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore vigente* e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti”, sia opportuno monitorare e valutare compiutamente gli effetti delle citate misure di riequilibrio nell’ambito dei periodi successivi, anche sulla base delle informazioni che saranno verificate dall’Ente di governo dell’ambito in applicazione della regolazione *pro tempore vigente*

**DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell’aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Acque S.p.a., approvando il medesimo con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di approvare quale valore medio delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l’annualità 2018 - il valore del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}_{\text{medio}}^{2018}$  indicato nella Tabella 2 dell’Allegato A;
4. di richiedere al medesimo Ente di governo di trasmettere tempestivamente all’Autorità le determinazioni assunte relativamente ai “*contratti esistenti fra gestori per le attività di scambio all’ingrosso dall’anno 2018*”, verificando le modalità di trattazione dei pertinenti oneri nell’ambito future predisposizioni tariffarie;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 ottobre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*